



# COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA E GESTIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA**

*Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 10.02.2020 con atto n. 04*

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Casnigo e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

### **Art. 2 - Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.

### **Art. 3 – Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento è stato redatto sulla base della normativa vigente in materia di vigilanza e gestione della popolazione canina italiana.
2. Le norme considerate in particolare sono:
  - Convenzione Europea per la Protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13/11/1987;
  - legge n.189/2004
  - regolamento del parlamento europeo n.576-577/13 ( abrogativo del Reg. Ce 998/2003)
  - d.P.C.M. 28/02/2003
  - Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.
  - Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini: “Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”. (*scaduta e prorogata. L'ordinanza del 13 luglio 2016 emessa da Ministero della Salute (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 07 settembre 2016), mediante la quale si proroga la vigenza dell'ordinanza sopraddetta sino al 07 settembre 2017.*)
  - Regolamento Regionale del 13 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L. R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), all'art. 6, “Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione”.
  - Art.182 comma 3 del codice stradale.
  - Regolamento n. 852/2004/CE e successive due note (n. 11359/2017 e n. 23712/2017) riguardante l'ingresso degli animali all'interno degli esercizi commerciali.
  - L. 37/1974 modificata con L. n. 376/1988 riguardante la conduzione di persone non vedenti da parte di cani guida.

### **Art. 4 – Sanzioni amministrative**

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 ad EURO 250,00
2. Sono esclusi dalla applicazione delle sanzioni i non vedenti con cani guida.

## Art. 5 - Conduzione e custodia di cani e di altri animali

Chiunque detenga o conduca un cane, ivi compresi i proprietari o persone che accudiscono animali in luoghi pubblici, privati ad uso pubblico o comunque aperti al pubblico (sono comprese anche tutte le aree verdi comunali tra cui le aiuole e parchi o piste ciclopedonali), hanno l'obbligo di rispettare le norme di seguito indicate:

- a. I cani devono essere tutti muniti di idoneo codice identificativo (microchip) ed essere iscritti all'anagrafe canina regionale. Il proprietario o detentore deve comunicarne eventuali variazioni, la loro cessione, smarrimento o la morte.
- b. I cani di qualsiasi taglia o razza devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge (ad una distanza dal proprietario/conducente non superiore a 1,5 metri). I conduttori o proprietari di cani o animali devono sempre detenerli in modo tale che gli stessi non possano recare disturbo alla circolazione stradale o alle persone che frequentano i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c. È fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con a bordo e/o al seguito il cane, seppure al guinzaglio.
- d. I conduttori o proprietari di cani, qualora si verificano condizioni di rischio per l'incolumità di persone ed animali, devono provvedere a far indossare apposita museruola.
- e. I conduttori o proprietari di cani devono sempre avere al seguito un'adeguata dotazione per la rimozione delle deiezioni dell'animale per porre in essere l'immediata pulizia del sito. I conduttori o proprietari di cani o animali devono procedere all'immediata pulizia e alla rimozione degli escrementi.
- f. È vietato l'accesso dei cani nei luoghi **aperti al pubblico**<sup>1</sup> dove è espressamente indicato il divieto con apposita cartellonistica<sup>2</sup>.

---

1 l'art. 1 lett. a) dell'Ordinanza Martini e all'art. 83 D.P.R. 320/54, il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve essere sempre condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima. Tuttavia, per comprendere appieno la normativa in esame è necessario sottolineare preliminarmente che l'ordinamento intende per luoghi aperti al pubblico, quei luoghi privati ai quali è possibile accedere a determinate condizioni e in determinati momenti (si pensi ad esempio ai negozi commerciali) e per luoghi pubblici quei luoghi ove si può accedere liberamente, senza che vi siano limitazioni (ovvero gli uffici e le strutture pubbliche quali i musei, i comuni ecc.). Ebbene, nel primo caso il cane può accedervi munito di solo guinzaglio, senza che sia necessario che indossi la museruola, a differenza dei luoghi pubblici ove quest'ultima è invece obbligatoria unitamente al guinzaglio. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui desiderate entrare un bar per ordinare un caffè e una ciotola d'acqua, siete tenuti a tenere il cane al guinzaglio e a portare con voi la museruola, mentre, se andate in Comune o in un qualsiasi altro luogo pubblico, il cane è tenuto a indossare sia il guinzaglio che la museruola.

2 Circa divieto generalizzato di accesso in tutte le aree verdi comunali (luogo pubblico), è stato ritenuta illegittima anche in una recentissima sentenza del TAR del Lazio, che ha stabilito che è illegittimo il divieto di ingresso ai cani nei giardini pubblici e, pertanto, non può essere applicato. In particolare con la sentenza n. 5836 del 2016 il Tar del Lazio pur riconoscendo le *"meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni"* ha stabilito che le ordinanze sindacali che recano il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risultano essere oltre che eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone, anche lesive dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, dato che lo scopo di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso la disciplina statale, che impone agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio. È costante l'orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe ex plurimis: T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n. 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502.

g. I conduttori o proprietari di cani o animali devono attivarsi affinché gli animali non disturbino il vicinato, specialmente in ore notturne, con insistenti latrati o simili<sup>3</sup>.

h. I cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni, invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

i. È vietato organizzare combattimenti tra animali.

j. È obbligatorio, sui mezzi di trasporto pubblico, l'uso congiunto di guinzaglio e museruola o di trasportino.

k. È vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.

**l. È vietato lasciar vagare liberamente, in aree pubbliche o aperte al pubblico, cani ed animali di qualsiasi specie. Le spese derivanti dal recupero, custodia, mantenimento dell'animale, sono anticipate dall'ente previa azione di rivalsa a carico del proprietario e/o conduttore.**

m. Il Sindaco o Responsabile incaricato, al fine di prevenire possibili pregiudizi alla sicurezza della circolazione stradale, avuto ragione della presenza di animali liberi sulla pubblica via, può, attraverso apposita ordinanza, disporre specifiche prescrizioni in ordine alle caratteristiche tecniche che le aree di sgambamento devono assumere. La Polizia Locale, le Forze dell'ordine, gli incaricati di pubblico servizio e gli ispettori Ambientali, sono incaricati di vigilare sulla corretta e costante applicazione del presente articolo.

#### **Art. 6 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti**

1. Le persone non vedenti hanno diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o soprattassa.

#### **Art. 7 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i giardini ed i parchi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate al gioco-bimbi e laddove vi sia esposto apposito cartello di divieto.
2. Negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali aperti al pubblico e negli uffici pubblici, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo congiunto del guinzaglio e della museruola. Il titolare di un esercizio può limitare l'accesso degli animali apponendo specifico avviso.
3. È vietato agli esercizi commerciali in genere esporre in vetrina animali.
4. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio Comunale. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.

#### **Art. 8 - Avvelenamento di animali**

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche,

---

<sup>3</sup> Il d.m. del Min. Salute n.10/2007 dispone espressamente che l'impiego del collare antiabbaiato è vietato e sanzionato ai sensi della legge n.189/2004.

materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo appositi cartelli di avviso e schede tossicologiche dettagliate con l'indicazione anche dell'antidoto.

2. I Medici Veterinari, privati od operanti all'interno dell'ATS, devono segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

#### **Art. 9 - Colonie feline (rinvio al reg. regionale Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 )**

1. Le colonie feline sono considerate patrimonio del Comune e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ATS, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini idoneamente incaricati dal Comune. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato, sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono ed eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'ATS e le competenti Associazioni animaliste ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.

4. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

1. A termini dell'art. 85 dello Statuto del Comune di Casnigo i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio.

Pertanto il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ha eseguito il proprio iter di pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il previgente Regolamento in materia, approvato con delibera di C.C. n. 13 in data 30.03.2007 ed entrato in vigore il 02.05.2007.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 10.02.2020 con atto n. 4 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO  
Enzo Poli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bignone dr. Alberto

\*\*\*\*\*

Estremi di esecutività dell'atto deliberativo:

Esecutivo il 22.02.2020, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 28.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bignone dr. Alberto

\*\*\*\*\*

Publicato all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24.02.2020 al 09.03.2020 con / senza opposizioni.

**Il presente regolamento è entrato in vigore il 10.03.2020**

Addì 13.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bignone dr. Alberto

\*\*\*\*\*

Successive modificazioni ed integrazioni: